



Per la prossima Stagione Sportiva 2016-2017 è obbligatorio, per tutte le Società Sportive che intendono rinnovare l’Affiliazione con la FSSI, conformarsi alle direttive CONI/CIP.

Lo Statuto Federale prevede all’art. 5 comma 2 che “possono essere affiliate alla FSSI le società e associazioni sportive i cui statuti sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell’art. 90 della legge 289/02 e successive modifiche e integrazioni”. Le Società sono quindi tenute ad adeguare il contenuto dello Statuto e dell’Atto Costitutivo con l’inserzione delle clausole e dei principi indicati nei commi 17 e 18 del suddetto articolo.

Nello statuto deve essere previsto (comma 18 art. 90 legge 289/02):

- 1) La denominazione;
- 2) L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di Attività Sportive Dilettantistiche, compresa attività didattica;
- 3) L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- 4) L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- 5) Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali e cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- 6) L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- 7) Le modalità di scioglimento dell’associazione;
- 8) L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

**Il comma 17 dell’art. 90 prevede l’obbligo da parte delle Società inserire nella propria denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD).** La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l’associazione l’impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi.

Se lo Statuto è già conforme con quanto previsto dal comma 18 sopra riportato, e manca solo la denominazione ASD, questa può essere effettuata attraverso verbale di Assemblea Straordinaria della determinazione assunta in tal senso dai soci.

**Successivamente il cambio della denominazione deve essere comunicato anche all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente (OBBLIGATORIO).**